

Audizione presso la Commissione Istruzione del Senato
28 giugno 2022

DdL n. 2527 “Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante”
DdL n.2611 “Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio e di devianza dei minori”

MEMORIA UIL e UIL SCUOLA



Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori,

Grazie per l’invito a questa audizione.

Come UIL Confederazione, poiché i Disegni di Legge in esame quest’oggi riguardano soprattutto questioni relative ad organico del personale e Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ci limiteremo a alcune brevi osservazioni introduttive, mentre la UIL Scuola interverrà più nel merito dei due documenti presentati.

Ogni iniziativa che abbia come obiettivi il miglioramento dei percorsi di istruzione e l’affiancamento ai giovani e alle loro famiglie, in particolare offrendo loro anche un supporto sociopsicopedagogico – complice indesiderato il COVI 19, divenuto ancor di più rilevante negli ultimi due anni – non può che essere apprezzata e giudicata con favore.

In tale contesto, riteniamo positiva l’introduzione che il DdL n. 2527 fa delle figure professionali dello psicologo e del pedagogo per la realizzazione delle azioni previste nel DdL medesimo; inoltre, seppure solo in via collaterale, apprezziamo tale inserimento anche perché può costituire un’ulteriore possibilità occupazionale per i laureati nei corsi L19 e LM50, a cui peraltro riteniamo sarebbe opportuno aggiungere anche le lauree LM85; l’inserimento in questione potrebbe anche essere di supporto nella sperimentazione delle competenze non cognitive nella scuola, di recente approvazione.

Per ciò che concerne il DdL n. 2611, suggeriamo che il monitoraggio previsto non riguardi esclusivamente indagini relative all’abbandono scolastico, al disagio sociale e alle devianze minorili, ma anche l’attività stessa delle *equipe* territoriali, al fine di poterne verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi proposti e, se de caso, inserire modifiche nello svolgimento della loro attività.

Concludendo, confidiamo che la realizzazione delle iniziative previste dai due Disegni di Legge, non si tramuti in un mero aggravio amministrativo per le strutture che se ne dovranno occupare o in iniziative puramente ridondanti di altre simili.



Partiamo dall’incipit del relatore al DDL n.2527 (*fondo per il sostegno e lo sviluppo della Comunità Educante*), che si apre con la diagnosi: *“in tempi di grandi trasformazioni sociali, relazionali e culturali, e a fronte di una crescente incertezza educativa, è necessario potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze, affiancare docenti e i genitori nelle relazioni con gli*

studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore, e tutte le realtà che agiscono in tali ambiti”...(omissis...)” e prosegue con la cura: “L’attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata ciascuna da specifiche criticità che possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede le figure professionali del pedagogo, dell’educatore e dello psicologo in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze specifiche, che non coincidono con le competenze dei docenti ai quali spetta, oltre alla specificità della trasmissione dei saperi, anche la responsabilità della relazione educativa”.

Così posta, più che un’azione di potenziamento e di supporto alla Comunità educante, appare come l’esternalizzazione di alcuna delle sue problematiche. L’apertura all’ingresso di figure specialistiche (*psicologo, pedagogo ed educatore socio-psico-pedagogico*) nella scuola, fatto peraltro non nuovo, per essere efficace deve trovare una sua presenza strutturale, non episodica. Ancora una volta, la ristrettezza dei fondi a disposizione ne condiziona la progettualità, limitandola ad una presenza sporadica, molto lontana dall’essere un’opzione di facile attivazione e di immediata disponibilità della scuola. L’orizzonte temporale disegnato, peraltro in forma sperimentale, quattro anni in tutto (dall’a.s.2022/23 all’a.s.2025/26) è la riprova di come l’approccio ai problemi della scuola soffra sempre di episodicità, in questo caso strettamente correlate alla pandemia. Risulta del tutto assente ogni riferimento all’accoglienza degli studenti che fuggono da tutte le guerre che pongono stringenti problemi di integrazione. Situazione questa resa evidente dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina che, ad oggi, riguarderebbe quarantamila ragazzi in età scolare.

La scuola, per sua intima conformazione, avrebbe bisogno di interventi stabili e durevoli nel tempo, per questo anche nella gestione della fase pienamente emergenziale, la Uil Scuola ha posto l’esigenza di disporre di presidi sanitari stabili nel tempo. Se in questi fossero presenti, oltre alle figure sanitarie occorrenti (medico scolastico e personale infermieristico specializzato) quelle specialistiche previste dal DDL n.2527 che operano in modo continuativo con l’intera Comunità educante, potremmo convenire sulla sua utilità.

Nel merito. L’approccio burocratico risulta eccessivo (è prevista l’emanazione di un decreto attuativo in concerto tra il Ministero dell’Istruzione, quello del Lavoro e della Pubblica Amministrazione) rispetto all’esiguità dei fondi a disposizione (2.500 € su base annua per ogni singola scuola). Gli stessi saranno, poi, erogati dal Ministero dell’Istruzione (che emana il bando) ai comuni che devono valutare la progettualità delle singole scuole attraverso la costituzione di commissioni. Il tutto ci induce a chiedere la rimodulazione del DDL attivando meccanismi di semplificazione.

Da scongiurare, infine, il rischio di sovrapposizione di interventi (terzo settore) la cui efficacia può essere riverberata in funzione di attività assistenziali nel pre e nel post-scuola, ma che poco hanno a che fare con i processi di apprendimenti dei saperi cui il DDL, apertamente, si dichiara preoccupato e ne ricerca le soluzioni.

La problematica trattata dal DDL n.2611 (*Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori*), si presenta fortemente correlata all’altro DDL posto in valutazione (il 2527).

Analogamente al primo, parte da un’analisi impietosa corroborata da dati inconfutabili. Dispersione (propria e impropria), abbandono, insuccesso scolastico sono i mali ben noti che affliggono la scuola del nostro Paese. Le misure sin qui messe in campo si sono rivelate inefficaci fallendo sistematicamente sia gli obiettivi europei (Lisbona prima, ora Osnabruck), che quelli nazionali.

Anche la presente iniziativa rischia di finire in maniera non dissimile dalle tante che l’hanno preceduta per un’evidente debolezza dell’impianto che la sostiene. Appare di tutta evidenza che l’azione basilica da condurre, peraltro ben nota, tant’è che sta al centro degli otto interventi di riforma previsti dal PNRR, dovrebbe riguardare la rivisitazione delle regole che sovrintendono alla formazione delle classi. Il decongestionamento delle classi sovraffollate è uno di quei temi trattati, ma non risolti. L’a.s.2022/23 parte con regole peggiori dei due che l’anno precedente, l’allentamento della pandemia ha fatto scomparire

l'organico suppletivo (quello c.d. Covid) che aveva, solo nell'a.s. corrente, messo a disposizione della scuola 55.000 unità di personale tra docenti e ATA. Nonostante ciò, la gestione della scuola è risultata molto problematica.

Le iniziative esterne, qual è quello che stiamo valutando, in un contesto simile non è destinata ad incidere significativamente, soprattutto nelle aree geografiche cui rivolge la sua attenzione (quelle più fragili del Sud e le aree sub urbane dei grossi aggregati metropolitani).

Nel merito del DDL 2611. Stabilire cabine di regia esterne alla scuola, affidate a soggetti (Terzo settore), i cui addetti non soggiacciono ad alcun percorso di scrematura che ne accerti le competenze, diversamente dagli insegnanti, che anche in questa fattispecie legislativa vengono *”selezionati mediante un'apposita procedurabasata sul possesso di idonei titoli e su un colloquio”*, appare un'azione discriminante.

Ancora una volta si ripropone l'equivoco ormai storico: ignorare il discrimine che separa l'assistenza dall'azione educativo-didattica. Da tempo immemore le Organizzazioni Sindacali chiedono l'ampliamento del tempo scuola (tempo pieno/prolungato) che riguarda l'azione didattica da condurre a beneficio degli studenti, quella la cui debolezza li fa allontanare dalla scuola o non gli fa conseguire i risultati attesi. Altra cosa è tenerli di più a scuola (scuola d'estate) per sollevare le famiglie e per rendere maggiormente conciliabili l'esigenza di vita con il lavoro soprattutto per le mamme. Azione quest'ultima di notevole utilità, ma che a poco a poco vede con l'insuccesso scolastico.

Quanto all'Equipe, è un'altra sovrastruttura che si aggiunge alle già tante esistenti. Il rischio di sovrapposizione di interventi è reale. Sulle risorse finanziarie disponibili, si riterrebbe utile, anche in considerazione dell'esiguità delle somme, concentrare le stesse evitando di disperderle in mille rivoli che, al più, possono arrecare beneficio ai lavoratori da assumere, molto meno alla scuola.

Da ultimo, anche in queste due fattispecie legislative presentate, pur su materie che le vede continuativamente impegnate, alle parti sociali costituite ad ogni livello, sia di categoria che confederali, non viene assegnato alcun ruolo. Eppure si tratta dichiaratamente di azioni volte al potenziamento della Comunità Educante, termine coniato proprio dai Sindacati della scuola (art.34 del vigente CCNL) che con quella felice locuzione ne hanno sottolineato valore, ruolo e funzioni, di cui ne fanno parte a pieno titolo.